



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provinciadi Firenze

C O P I A

SETTORE2 - Servizi di Gestione Economica-Finanziaria

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 55 DEL 22/07/2015

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO IUC

L'anno duemilaquindici nel giorno ventidue del mese di luglio presso il Palazzo Comunale - Sala Consiliare, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio Comunale in 1a Convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

SATURNINI GIULIO	Presente
SOTTANI PAOLO	Presente
ESPOSITO MARIA GRAZIA	Assente
CAVACIOCCHI CARLA	Assente
BUTINI SONIA	Presente
PRUNETI GIONNI	Presente
ROMITI STEFANO	Presente
LOTTI LORENZO	Presente
D'IGNAZI SAMUELE	Presente
SCARPELLI ILARY	Presente
MANNINI LEONARDO	Assente
NOZZI CARLO	Presente
CELLAI ARMANDO	Presente
FOSSI ROBERTO	Presente
PECORINI GIULIO	Presente
BURGASSI LETIZIA	Presente
NANNELLI GIULIA	Presente

Presenti n. 14

Assenti n. 3

Scrutatori: Scarpelli Ilary, D' Ignazi Samuele, Pecorini Giulio.

Presiede il Presidente del Consiglio Giulio Saturnini.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune di Greve in Chianti Alessandra Capaccioli incaricata della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

- che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 31 del 24/06/2014, immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), che contempla la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) congiuntamente alle disposizioni riguardanti le altre componenti dell'imposta (IMU e TASI);

Ritenuto necessario apportare delle modifiche al regolamento sopra evidenziato ed in particolare di prevedere di apportare le seguenti modifiche alla componente TARI:

All'art. 9 "Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche" al comma 1 sostituire "per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune **ed utilizzate quale abitazione principale** (omissis)..” con “per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune (omissis),” inoltre sostituire “... (omissis).. a soggetti non residenti nel territorio dello Stato” con “... (omissis) a soggetti non residenti nel Comune”

All'art. 15 "Agevolazioni" al comma 5 lettera a) dopo **comunità** si aggiunge “...**e associazioni.**”

All'art.15 "Agevolazioni" al comma 5 vengono inserite due lettere “ **b) associazioni culturali riduzione tariffa del 30% esclusivamente sulla porzione di immobile a destinazione sociale**
c) circoli ricreativi riduzione tariffa del 20%”

All'art. 16 "Adempimenti a carico dei contribuenti" dove è indicato il termine di 90 giorni, sostituire con **30 giugno dell'anno successivo;**

All'art. 17 "rimborsi" al comma 2 dove è indicato “procedere a rimborso indicato nell'art.24 del presente regolamento” sostituire con “procedere a rimborso indicato nell'art.9 del regolamento IUC”;

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il D.M. 16 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20 maggio 2015, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 30 luglio 2015.

Preso atto che il presente Regolamento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare in data 16/07/2015 e in data 21/07/2015;

Visto l'allegato parere tecnico positivo e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 2 ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;

Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 conservato in atti presso l'ufficio Segreteria;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con 14 Consiglieri presenti, 10 voti favorevoli, 4 astenuti, nessun voto contrario;

A maggioranza

DELIBERA

1. di approvare la modifica al "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di riapprovare gli articoli di seguito elencati del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)", riportando il vecchio articolo e il nuovo;
3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015;
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

TITOLO III – TARI

VECCHIO - Art. 9 Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
 - per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.
 - per le utenze di cui all'art. 4, comma 6 del presente regolamento nonché per le utenze intestate a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello indicato nella seguente tabella:
 - numero 1 occupante se la superficie totale dei locali è uguale o inferiore mq. 35
 - numero 2 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 36 e mq. 50
 - numero 3 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 51 e mq. 70
 - numero 4 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 71 e mq. 90
 - numero 5 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 91 e mq. 110
 - numero 6 occupanti se la superficie dei locali è superiore a mq. 110.
2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettera a) sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case

di cura o di riposo. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa ed idonea documentazione, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la richiesta sia presentata entro i termini di cui al successivo art. 16, comma 3, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta. In caso di utenza con unico occupante, il tributo è commisurato per la sola parte fissa della tariffa.

3. Le utenze domestiche, costituite da posto auto coperto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della Tariffa, in quanto la quota variabile già corrisposta per i locali di abitazione.
4. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da posto auto coperto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari ad 1.
5. La variazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti, appartenenti ad un unico nucleo familiare, è acquisito d'ufficio dal Comune ed ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento modificativo.

VECCHIO - Art. 15 Agevolazioni

1. Le agevolazioni ed esenzioni tariffarie competono a richiesta dell'interessato, con presentazione di idonea documentazione che ne attesti i presupposti, e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano indicate nella dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione e fatti salvi i casi nei quali la richiesta sia stata già presentata nella vigenza del regime di tariffa di igiene ambientale.
2. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. Le agevolazioni di cui alle lettere seguenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
5. Sono, inoltre, concesse le seguenti agevolazioni tariffarie:
 - a) convivenze o comunità, legalmente riconosciute, finalizzate al recupero di handicappati, tossicodipendenti riduzione tariffa del 50%
 - b) nuclei familiari composti solo da ultrassessantacinquenni che si trovino in tutte le seguenti condizioni:
 - I°. Reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione di qualsiasi natura con esclusione dell'eventuale reddito dell'abitazione di proprietà oggetto del beneficio, pari o inferiore all'importo annuo di una pensione minima I.N.P.S.;
 - II°. Titolarità del diritto di proprietà, affitto, uso o altro nell'interno territorio nazionale, della sola abitazione (con annessi e pertinenze) oggetto del beneficio.
 - III°. Per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi, anche se non risultanti dalle certificazioni anagrafiche.
riduzione tariffa del 50%
 - c) nuclei familiari con reddito secondo la seguente tabella (si intendono per nuclei familiari tutte le persone di fatto conviventi, anche se non risultano dalle certificazioni anagrafiche) in cui sia

presente un portatore di handicap grave certificato oppure una persona con riconosciuta invalidità al 100% con indennità di accompagnamento (ambedue però non computabili per il calcolo del reddito) riduzione tariffa 60%

Il reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare, per l'anno d'imposta precedente a quello di imposizione, non sia superiore ai valori indicati nella sottostante tabella:

– per una persona	€	15.235,48
– per due persone	€	19.108,91
– per tre persone	€	22.982,33
– per quattro persone	€	26.855,76
– per cinque persone	€	30.729,19
– per sei persone	€	34.602,61
– per ogni persona in più si aggiungono	€	3.873,42

d) nel nucleo familiare sia presente un portatore di handicap grave certificato oppure una persona con riconosciuta invalidità al 100% senza limitazione di reddito riduzione tariffa del 20%

e) utenti domestici che risultano affittuari con regolare contratto di locazione registrato e con reddito ISEE secondo la seguente tabella

- da € 0,00 ad € 5.000,00	riduzione del 50%
- da € 5.001,00 ad € 8.000,00	riduzione del 30%
- da € 8.001,00 ad € 12.000,00	riduzione del 20%

Non è prevista nessuna riduzione per redditi oltre € 12.001,00

ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI

VECCHIO - Art. 16 Adempimenti a carico dei contribuenti

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa, individuati nell'art. 4 del presente regolamento, sono obbligati a produrre entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione, conduzione, detenzione o possesso dei locali o delle aree, apposita denuncia originaria al ufficio competente. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione del tributo e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune.
2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, potrà essere presentata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, mediante PEC o mediante utilizzo di portale web, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. o alla data di spedizione e di ricevuta elettronica, nel caso di PEC o mediante utilizzo di portale web.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento.
4. Le variazioni nel corso dell'anno sulla superficie dei locali e aree scoperte o di altri elementi che agiscono direttamente sul tributo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 2 del presente articolo, entro 90 giorni dall'avvenuta variazione.
5. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del

numero dei componenti il nucleo familiare, salvo il caso in cui vi sia una coabitazione fra soggetti residenti, appartenenti a due nuclei familiari distinti, e non residenti, per il quale il soggetto residente intestatario ha l'obbligo di indicare nella dichiarazione il numero dei coabitanti.

6. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti intestatari del tributo sono tenuti a presentare dichiarazione su apposito modello, entro 90 giorni dalla data dell'evento, indicando i soggetti ai quali sono stati riconsegnati o ceduti i locali;
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione del soggetto intestatario entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo.
8. La dichiarazione sia originaria o di variazione deve contenere i seguenti elementi:

per le utenze domestiche:

- a) dati identificativi del soggetto (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) (*)
- b) dati di recapito: e-mail, n° tel. Cell o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito
- c) ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati; (*)
- d) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione o variazione. (*)
- e) numero dei soggetti residenti in nucleo familiare distinto o coabitanti (*)
- f) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore; (*)
- g) estremi catastali dell'immobile; (*)

per le utenze non domestiche:

- a) dati identificativi del titolare o rappresentante legale (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) (*)
- b) dati di recapito del titolare o rappresentante legale: e-mail, n° tel. Cell o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito
- c) dati identificativi della ditta o società (denominazione, oggetto sociale, codice fiscale, codice ISTAT dell'attività, codice ATECO dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale); (*)
- d) estremi catastali dell'immobile (*)
- e) ubicazione, superficie calpestabile(*)
- f) idonea planimetria che attesti la consistenza la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree; (*)
- g) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione, variazione; (*)
- h) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore; (*)

(*)dati obbligatori

VECCHIO - Art. 17 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, qualora sia impossibile operare la compensazione al contribuente, deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza
2. L'importo minimo delle somme per cui si debba procedere a rimborso è indicato nell'art. 24 del presente regolamento.

NUOVI TESTI

NUOVO - Art. 9 Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
 - per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.
 - per le utenze di cui all'art. 4, comma 6 del presente regolamento nonché per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello indicato nella seguente tabella:
 - numero 1 occupante se la superficie totale dei locali è uguale o inferiore mq. 35
 - numero 2 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 36 e mq. 50
 - numero 3 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 51 e mq. 70
 - numero 4 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 71 e mq. 90
 - numero 5 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 91 e mq. 110
 - numero 6 occupanti se la superficie dei locali è superiore a mq. 110.
2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettera a) sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa ed idonea documentazione, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la richiesta sia presentata entro i termini di cui al successivo art. 16, comma 3, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta. In caso di utenza con unico occupante, il tributo è commisurato per la sola parte fissa della tariffa.
3. Le utenze domestiche, costituite da posto auto coperto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della Tariffa, in quanto la quota variabile già corrisposta per i locali di abitazione.
4. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da posto auto coperto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari ad 1.
5. La variazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti, appartenenti ad un unico nucleo familiare, è acquisito d'ufficio dal Comune ed ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento modificativo.

NUOVO - Art. 15 Agevolazioni

1. Le agevolazioni ed esenzioni tariffarie competono a richiesta dell'interessato, con presentazione di idonea documentazione che ne attesti i presupposti, e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano indicate nella dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione e fatti salvi i casi nei quali la richiesta sia stata già presentata nella vigenza del regime di tariffa di igiene ambientale.
2. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. Le agevolazioni di cui alle lettere seguenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di

competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

5. Sono, inoltre, concesse le seguenti agevolazioni tariffarie:

a) convivenze, comunità e associazioni, legalmente riconosciute, finalizzate al recupero di handicappati, tossicodipendenti riduzione tariffa del 50%

b) associazioni culturali riduzione tariffa del 30% esclusivamente sulla porzione di immobile a destinazione sociale

c) circoli ricreativi riduzione tariffa del 20%

d) nuclei familiari composti solo da ultrasessantacinquenni che si trovino in tutte le seguenti condizioni:

- I°. Reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione di qualsiasi natura con esclusione dell'eventuale reddito dell'abitazione di proprietà oggetto del beneficio, pari o inferiore all'importo annuo di una pensione minima I.N.P.S.;

- II°. Titolarità del diritto di proprietà, affitto, uso o altro nell'intero territorio nazionale, della sola abitazione (con annessi e pertinenze) oggetto del beneficio.

- III°. Per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi, anche se non risultanti dalle certificazioni anagrafiche.

riduzione tariffa del 50%

e) nuclei familiari con reddito secondo la seguente tabella (si intendono per nuclei familiari tutte le persone di fatto conviventi, anche se non risultano dalle certificazioni anagrafiche) in cui sia presente un portatore di handicap grave certificato oppure una persona con riconosciuta invalidità al 100% con indennità di accompagnamento (ambedue però non computabili per il calcolo del reddito) riduzione tariffa 60%

Il reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare, per l'anno d'imposta precedente a quello di imposizione, non sia superiore ai valori indicati nella sottostante tabella:

- per una persona	€	15.235,48
- per due persone	€	19.108,91
- per tre persone	€	22.982,33
- per quattro persone	€	26.855,76
- per cinque persone	€	30.729,19
- per sei persone	€	34.602,61
- per ogni persona in più si aggiungono	€	3.873,42

f) nel nucleo familiare sia presente un portatore di handicap grave certificato oppure una persona con riconosciuta invalidità al 100% senza limitazione di reddito riduzione tariffa del 20%

g) utenti domestici che risultano affittuari con regolare contratto di locazione registrato e con reddito ISEE secondo la seguente tabella

- da € 0,00 ad € 5.000,00	riduzione del 50%
- da € 5.001,00 ad € 8.000,00	riduzione del 30%
- da € 8.001,00 ad € 12.000,00	riduzione del 20%

Non è prevista nessuna riduzione per redditi oltre € 12.001,00

ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI

NUOVO - Art. 16 Adempimenti a carico dei contribuenti

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa, individuati nell'art. 4 del presente regolamento, sono obbligati a produrre entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziata l'occupazione, conduzione, detenzione o possesso dei locali o delle aree, apposita denuncia originaria al ufficio competente. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione del tributo e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune.
2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, potrà essere presentata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, mediante PEC o mediante utilizzo di portale web, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. o alla data di spedizione e di ricevuta elettronica, nel caso di PEC o mediante utilizzo di portale web.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
4. Le variazioni nel corso dell'anno sulla superficie dei locali e aree scoperte o di altri elementi che agiscono direttamente sul tributo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 2 del presente articolo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dall'avvenuta variazione.
5. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, salvo il caso in cui vi sia una coabitazione fra soggetti residenti, appartenenti a due nuclei familiari distinti, e non residenti, per il quale il soggetto residente intestatario ha l'obbligo di indicare nella dichiarazione il numero dei coabitanti.
6. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti intestatari del tributo sono tenuti a presentare dichiarazione su apposito modello, entro 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, indicando i soggetti ai quali sono stati riconsegnati o ceduti i locali.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione del soggetto intestatario entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo.
8. La dichiarazione sia originaria o di variazione deve contenere i seguenti elementi:

per le utenze domestiche:

- a) dati identificativi del soggetto (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) (*)
- b) dati di recapito: e-mail, n° tel. Cell o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito
- c) ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati; (*)
- d) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione o variazione. (*)
- e) numero dei soggetti residenti in nucleo familiare distinto o coabitanti (*)
- f) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore; (*)
- g) estremi catastali dell'immobile; (*)

per le utenze non domestiche:

- a) dati identificativi del titolare o rappresentante legale (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) (*)
- b) dati di recapito del titolare o rappresentante legale: e-mail, n° tel. Cell o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito
- c) dati identificativi della ditta o società (denominazione, oggetto sociale, codice fiscale,

codice ISTAT dell'attività, codice ATECO dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale); (*)

d) estremi catastali dell'immobile (*)

e) ubicazione, superficie calpestabile(*)

f) idonea planimetria che attesti la consistenza la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree; (*)

g) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione, variazione; (*)

h) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore; (*)

(*)dati obbligatori

NUOVO - Art. 17 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, qualora sia impossibile operare la compensazione al contribuente, deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza
2. L'importo minimo delle somme per cui si debba procedere a rimborso indicato nell'art.9 del regolamento IUC.

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

Con 14 Consiglieri, 14 voti favorevoli, nessun astenuto, nessun voto contrario;

All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Greve in Chianti

Prot. 0013459

Del 20/07/2015



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Provincia di Firenze

Oggetto: Proposta di deliberazione "MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)" – Parere

IL REVISORE UNICO

- viste le proposte di deliberazione consiliare relative agli oggetti;
- visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal DL 174/2012, che attribuisce ai revisori dei conti la funzione di esprimere il loro parere anche sulle "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali";

ATTESTA

- che il regolamento di cui all'oggetto è stato modificato nel rispetto della disciplina normativa vigente.

per tutto quanto sopra

ESPRIME

il proprio PARERE FAVOREVOLE sulla proposta indicata in oggetto.

Greve in Chianti, 16 Luglio 2015

Il Revisore
Dott. Paolo Galgani



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provinciadi Firenze

SETTORE2 - Servizi di Gestione Economica-Finanziaria

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO IUC

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Lì, 22.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Maria Grazia FIERA

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Lì, 22.07.2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Maria Grazia FIERA



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provinciadi Firenze

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Giulio Saturnini

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Alessandra Capaccioli

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Greve in Chianti, 24/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

[] è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3):

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).

Greve in Chianti, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, _____

Timbro e firma